



ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Protocollo N° 3847
10 DIC. 2008

*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. H24D
Cod. LM/dt

CNAPPC
Prot.: 0000966
Data: 10/12/2008
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Quesiti in materia di sostituzione dei componenti dei Consigli degli Ordini territoriali - art. 2 c. 5 DPR 169/2005.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del 24 novembre scorso, prot.n. 0154282, relativa all'oggetto, pervenuta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

All.: c.s.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
Ufficio III

Al Sig. Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi
ROMA

Al Sig. Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri
ROMA

Al Sig. Presidente del Consiglio
Nazionale degli Assistenti sociali
ROMA

Al Sig. Presidente del Consiglio
Nazionale degli Architetti
ROMA

Al Sig. Presidente del Consiglio
Nazionale dei Chimici
ROMA

Al Sig. Presidente del consiglio
Nazionale dei Dottori Agronomi
e dei dottori Forestali
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Data	Codice
27 NOV. 2008	4245

Oggetto : Quesiti in materia di sostituzione dei componenti dei Consigli degli Ordini territoriali - art. 2 c. 5 DPR 169/2005.

Alcuni Consigli di ordini professionali territoriali, le cui elezioni sono regolate dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, hanno sottoposto a questa Amministrazione vigilante quesiti in merito alle modalità di sostituzione dei componenti dei consigli venuti a mancare per motivi diversi.

Il 5° comma dell'art. 2 del citato DPR 169/2005 recita: *"Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima"*

sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni".

Il DPR in questione non contempla – per gli ordini territoriali – il caso in cui manchino candidati non eletti da nominare in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, siano venuti a mancare.

Il quesito posto dagli ordini territoriali riguarda proprio l'impossibilità di procedere alla sostituzione del consigliere venuto a mancare, nel corso del quadriennio di durata del Consiglio, non essendovi disponibilità di candidati non eletti.

La soluzione applicabile, in assenza di specifica previsione normativa, si evince dallo stesso comma 5 dell'art. 2 del DPR 169/2005 che prevede, nella prima parte, la possibilità di sostituzione del consigliere, ma disciplina anche, nella seconda parte, il caso in cui vengano meno consiglieri che non siano sostituiti per mancanza di candidati non eletti. In tal caso il Consiglio, purché composto dalla metà più uno dei consiglieri, potrà operare con un consigliere in meno, mentre dovrà procedersi a nuove elezioni se, nel corso del mandato, viene a mancare la metà più uno dei consiglieri stessi.

Pertanto, nei casi prospettati, si ritiene che i Consigli possano operare con un Consigliere in meno.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi FRUNZIO

